

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 08029/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8029 del 2021, proposto da Giulia Peschisolido, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefania Scaramella, Michele Mirante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, piazza dei Martiri di Belfiore, 4;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Rizzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Elena Albertazzi, Alessia Barilotti non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della Determinazione Dirigenziale n° repertorio GB/1028/2021 del 5 luglio 2021, numero protocollo GB/55883/2021 del 5 luglio 2021 adottata dal Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, Direzione Programmazione e Reperimento

Risorse Umane, P.O. Reperimento risorse umane, Servizio Reperimento Risorse Umane, Ufficio Concorsi, avente ad oggetto la “procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso gli ASILI NIDO di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 1 comma 228 quater della legge n. 208 del 28 dicembre 2015. Presa d'atto dei lavori della Commissione Esaminatrice relativi all'esame delle istanze prodotte da alcuni candidati e approvazione della graduatoria finale”;

- dell'allegato A annesso alla suddetta determina, denominato graduatoria finale e dell'allegato B, annesso alla suddetta determina denominato elenco dei candidati idonei ai fini del processo di assunzione con contratto a tempo indeterminato, nella parte in cui la ricorrente viene collocata nella posizione 2543 con punti 10,00 anziché nella posizione 1312 con punti 13,01333 e, specificatamente, nella misura in cui l'odierna ricorrente, in violazione dell'art. 3 del Bando relativo alla “Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso gli ASILI NIDO di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 1 comma 228 quater della legge n. 208 del 28 dicembre 2015”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami del 03 agosto 2018, non si è vista attribuire nella graduatoria finale allegato A e nell'allegato B il punteggio di 3,01333 punti in base ai titoli professionali e di servizio, di cui 3 punti relativi all' ”inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di educatore di Asilo Nido: 3 punti” e di cui 0,01333 punti relativi al “Servizio effettivo, fino ad un massimo di 10 anni complessivi, prestato: - con contratto di lavoro a tempo determinato, alle dipendenze dell'Amministrazione di Roma Capitale in qualità di educatori supplenti, nei nidi a gestione diretta, 0.50 punti per ogni anno di esperienza professionale, e nelle scuole dell'infanzia di Roma Capitale, 0.10 punti per ogni

anno di esperienza professionale, intendendosi per anno il cumulo di 180 giornate lavorative”;

- di tutti gli atti e provvedimenti comunque connessi, presupposti o consequenziali, a quelli di cui innanzi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2021 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

che la ricorrente ha indicato nella domanda di partecipazione alla procedura concorsuale di essere inserita “in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di educatore di Asilo Nido”, aspirando così ad ottenere il riconoscimento di tre punti previsti dall’art. 3 del bando (“valutazione dei titoli”);

che la ricorrente ha prodotto in giudizio un estratto di una graduatoria per il conferimento di incarico di educatrice supplenti di Asili Nido che sarebbe stata predisposta dal Municipio XI del Comune di Roma Capitale (prot. 110795 del 14 novembre 2017);

che appaiono fondate le censure rivolte nei confronti della condotta dell’amministrazione resistente nella parte in cui ha ritenuto di non riconoscere il punteggio previsto espressamente dal bando per il titolo di servizio allegato, senza effettuare un’adeguata istruttoria volta a verificare, in concreto, la veridicità del

possesso del requisito dichiarato, al di là della semplice verifica del riscontro, o meno, dell'inserimento del "numero del provvedimento dichiarato in sede di domanda ... negli elenchi messi a disposizione dal Dipartimento Risorse Umane" di Roma Capitale;

che le esigenze cautelari di parte ricorrente possono essere adeguatamente tutelate, nelle more della decisione di merito, ordinando all'amministrazione procedente di riesaminare la fattispecie di causa alla luce della documentazione indicata nella domanda di partecipazione della ricorrente ed in quella successivamente versata in giudizio, nonché delle censure del gravame, entro il termine di giorni 30 (trenta) decorrente dalla pubblicazione del presente provvedimento;

Ritenuto:

che è necessario provvedere alla notificazione per pubblici proclami del gravame nei confronti di tutti i candidati che hanno, al contempo, presentato la domanda di partecipazione al bando di concorso e che precedono, anche con riserva, in graduatoria la ricorrente;

che per l'elevato numero dei controinteressati presenti e per le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi occorre autorizzare, ai sensi degli artt. 27, comma 2 e 41, comma 4, c.p.a., la notificazione per pubblici proclami;

che la notificazione dovrà avvenire mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale di Roma Capitale dal quale risulti:

- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- il nome della ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- gli estremi e l'oggetto dei provvedimenti impugnati;
- l'indicazione dei controinteressati, nei termini sopra specificati;
- copia del testo integrale del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti (ove presenti) e della presente ordinanza;
- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro

generale del ricorso;

- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notificazione del gravame per pubblici proclami ai sensi degli artt. 27, comma 2 e 41, comma 4, c.p.a.;

- Roma Capitale dovrà curare che sul suo proprio sito istituzionale venga inserito un collegamento informatico denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina web sulla quale sono pubblicati gli atti oggetto della presente ordinanza e dovrà, inoltre, rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta notificazione per pubblici proclami con indicazione della data in cui è avvenuta la predetta notificazione;

- Roma Capitale, infine, non dovrà rimuovere dall'home page del proprio sito istituzionale, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita;

che la notificazione per pubblici proclami, nei sensi qui indicati, dovrà avvenire entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) decorrente dalla pubblicazione del presente provvedimento, a pena di improcedibilità del gravame ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;

che la prova dell'avvenuta notificazione dovrà essere depositata presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 15 (quindi) decorrente dall'adempimento della notificazione per pubblici proclami;

che in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in €100,00 (cento/00) per l'attività di pubblicazione sul proprio sito istituzionale;

Ritenuto, infine, di fissare la sollecita definizione del giudizio nel merito, nel rispetto dei termini per l'instaurazione del contraddittorio tra le parti e che sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite della presente fase di giudizio ai sensi dell'art. 57 c.p.a.;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Seconda, accoglie, nei limiti e nei termini di cui in motivazione, l'istanza di misure cautelari e dispone la notificazione del gravame per pubblici proclami.

Fissa l'udienza pubblica del 6 aprile 2022 per la decisione della causa.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente

Luca Iera, Referendario, Estensore

Giovanna Vigliotti, Referendario

L'ESTENSORE

Luca Iera

IL PRESIDENTE

Francesco Riccio

IL SEGRETARIO